



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere
dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **383/2025** RGA avverso la sentenza n. 555/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa e pubblicata in data 10/12/2024, non notificata;
avente ad oggetto: ripetizione indebito pensionistico;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 05/03/2026;
promossa da:

CORBETTI MASSIMO (c.f. CRBMSM55S18L736Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Consolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Emilia alla via Sessi n. 5;

appellante;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, (C.F. 80078750587) in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato in Via Milazzo n. 4 - 40121 Bologna, presso l'Avvocatura Provinciale dell'INPS;

appellato;

udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Così come esaustivamente riassunto dal Tribunale di Reggio Emilia nella gravata sentenza: “(...) *Con ricorso depositato in cancelleria diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia il sig. Corbetti ha convenuto in giudizio l'INPS per sentir accertare il diritto a percepire la pensione anticipata ottenuta con “quota 100”, riducendo l'indebito al solo importo di €. 658,41 anziché €. 13.099,75 come comunicato dall'INPS con lettera del 30.12.2021.*

Espone a tal fine:

1) di essere titolare di trattamento pensionistico cd. quota 100 (pensione anticipata, cat. VOCOM n. 36034322, avente decorrenza dal 01/04/2019).



2) che, eletto alla carica di Segretario/Coordinatore della 1^a Lega SPI-CGIL di Reggio Emilia, in data 01/10/2019, sottoscriveva contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, decreto legislativo 15/06/2015 n. 81, con la Camera del Lavoro territoriale CGIL di Reggio Emilia, per lo svolgimento della carica e delle relative funzioni. Detto contratto (doc. sub 5) aveva durata prevista dal 07/10/2019 al 31/12/2020 per un compenso totale di euro 3.628,00 comprensivo dell'indennità di mandato di euro 156,00, al lordo delle ritenute di legge.

3) che nel gennaio 2020 non prestava la prevista attività di collaborazione né riusciva a svolgere le funzioni proprie della carica elettiva e, in data 24/01/2020, era costretto a comunicare di voler recedere anticipatamente, per motivi personali, dal rapporto di collaborazione con decorrenza dal 31/12/2019 (doc. sub 6), percependo complessivamente per tale rapporto, dal 07/10/2019 al 31/12/2019, la complessiva somma di euro 658,41 (doc. sub 7), tramite quattro cedolini paga mensili (doc. sub 8).

4) Con lettera del 30/12/2021 (doc. sub 9), l'Istituto comunicava che, "a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOCOM n. 36034322 per un importo complessivo di euro 13.099,75 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante" (invero trattasi di tutti i rati di pensione corrisposti nel periodo); eseguiva, nonostante ricorso amministrativo rigettato, il recupero della somma sulla sua pensione cat. VOCOM n. 36034322 attraverso una trattenuta per n. 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile.

Da qui il presente ricorso nel quale si sostiene ... una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 14, comma 3, decreto legge 28/01/2019 n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28/03/2019 n. 26 (che) prevede l'incumulabilità tra redditi da lavoro e pensione, con la conseguenza che andrà restituito solo quanto percepito in cumulo, e non già l'intera annualità della pensione, come chiesto da INPS.

Si è costituito ritualmente l'INPS chiedendone il rigetto sulla base di una differente lettura del dettato normativo e della propria circolare 117/2019. (...).

Il Giudice a quo, istruita la causa sulla base della documentazione versata in atti dalle parti in causa, ha definito la vertenza con la sentenza n. 555/2024 R.S., così statuendo: "a) Rigetta il ricorso; b) Compensa tra le parti le spese di lite".

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riassunto lo svolgimento del processo, incontroverti i fatti di causa, ha ritenuto l'infondatezza delle pretese dell'allora ricorrente sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, all'uopo richiamando Cassazione n.30994/2024.

Con ricorso depositato in data 06/06/2025, il sig. Corbetti Massimo ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: "(...) - accertare e dichiarare che, con riferimento al 2019, parte ricorrente ha diritto a percepire la pensione anticipata (c.d. quota cento), cat. VOCOM n. 36034322, con applicazione della sola trattenuta, a titolo di indebito, dell'importo dei redditi da lavoro non cumulabili ai sensi dell'art. 14, comma 3, decreto legge 28/01/2019 n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28/03/2019 n. 26, prodotti nello stesso periodo;

- conseguentemente dichiarare che l'indebito pensionistico ammonta ad euro 658,41 al lordo delle ritenute di legge, nonché



- *dichiarare tenuto e condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere al ricorrente quanto già trattenuto a titolo di recupero del maggior debito comunicato in data 30/12/2021 (ed in data 15/02/2022) e/o in applicazione di trattenute per importo maggiori del dovuto, con riferimento ai ratei pensionistici corrisposti nel periodo 01/04/2019-31/12/2019, con maggiorazione di interessi legali dalla data del disposto recupero sino alla data di effettiva rifusione.*

Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.

Con lo spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni in punto di diritto già svolte nel giudizio *a quo*.

L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.

Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già acquisita in prime cure.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che l'appello proposto dal sig. Massimo Corbetti, i cui motivi di gravame in ragione della loro stretta interconnessione possono essere trattati congiuntamente, non meriti accoglimento per le ragioni appresso illustrate.

Al riguardo mette conto evidenziarsi, prima di spostare l'attenzione sulla questione interpretativa sottesa alla presente controversia, che le circostanze fattuali sono incontroverse: l'odierno appellante, dopo l'accesso alla pensione anticipata c.d. quota 100 (pensione VOCOM n. 36034322, avente decorrenza dal 01/04/2019, liquidata a carico della Gestione Commercianti), prestava attività di collaborazione coordinata e continuativa (per una carica elettiva in ambito sindacale) per meno di tre mesi (dal 07/10/2019 al 31/12/2019) per un compenso complessivo pari ad euro 658,41 (comprensivo di euro 31,20 a titolo di indennità di mandato) al lordo delle ritenute di legge, corrispondenti ad euro 499,27 al netto delle ritenute applicate (cfr. doc. *sub* 8 fascicolo di primo grado di parte appellante) e si vedeva contestare da INPS, con comunicazione datata 30/12/2021 (cfr. doc. *sub* 9 fascicolo di primo grado di parte appellante) con riferimento all'intero primo anno di pensione (dalla decorrenza del 01/04/2019) un indebito per complessivi euro 13.099,75.

Ciò posto in punto di fatto, appare opportuno richiamare, innanzitutto, la norma che disciplina la presente fattispecie.

L'art. 14 comma 3 del d.l. n. 4/2019 prevede che: “3. *La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.*” A commento di tale norma, si osserva, innanzitutto, che in relazione all'inapplicabilità dell'eccezione del limite dei 5000,00 euro ai contratti di lavoro dipendente è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto il diverso trattamento tra lavoro dipendente e lavoro occasionale giustificato.



In particolare la Consulta con la sentenza n. 234/2022 ha deciso che: *“È infondata la q.l.c. dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l. 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.”*

La Corte Costituzionale ha sul punto così condivisibilmente motivato: *“(...) 7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. 7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il diffforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a "quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.- La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.*

Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza



n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”

Ne consegue, quindi, che è irrilevante per escludere il divieto di cumulo che l'odierno appellante abbia ricevuto per il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dedotto in giudizio, assimilabile sotto questo profilo ad un rapporto di lavoro subordinato, una retribuzione inferiore a 5000,00 euro annui in quanto la deroga al divieto di incumulabilità opera solo per i rapporti di lavoro occasionali e tale differente trattamento non è irragionevole stante la diversità di situazioni tra il lavoro dipendente/le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro occasionale per i motivi ben indicati nella sentenza della Corte Costituzionale.

Si rileva, poi, che la tesi dell'allora ricorrente, secondo cui il divieto di cumulo di cui alla norma non implicherebbe la restituzione della pensione in relazione all'intero anno solare, ma determinerebbe al limite la detrazione dalla pensione della somma percepita in forza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dedotto in giudizio, stante la mancanza di esplicita previsione della norma in tal senso e stante la sproporzione della sanzione, non è condivisibile considerata la *ratio* della norma e la sua eccezionalità.

Pertanto la restituzione delle somme non costituisce una sanzione, ma è la mera conseguenza dell'incumulabilità della pensione e del reddito da lavoro dipendente e/o da collaborazione coordinata e continuativa con la conseguenza che non è necessaria un'espressa previsione della stessa a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellante.

In merito a questo aspetto si è, poi, di recente espressamente pronunciata la Suprema Corte (Cass. lav n. 30994/2024) statuendo che: *“(…) In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.”*

In particolare la Suprema Corte ha così motivato il proprio *decisum*: *“Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto. 10. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di*



lavoro. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.

11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all'INPS sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.

12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).

14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.

15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).

16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.

17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa."



Orbene si condividono le motivazioni della suddetta sentenza che si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc e, del resto, questa Corte d'appello si era già pronunciata in tal senso nella sentenza n. 55/2024.

In tale pronuncia, in particolare, per quanto d'interesse in questa sede è stato osservato che:

La causa riguarda un ambito di tutele che ha comprensibilmente indotto il primo giudice ad adottare un'interpretazione comprensiva delle ragioni del privato ma che si scontra con le esigenze di tenuta complessiva del sistema pensionistico.

La ratio della disciplina che qui rileva è stata esaminata dalla Consulta nella sentenza ricordata da parte appellante (n. 234/22) e in quella sede il Giudice delle Leggi ha ritenuto non solo che non sussista alcuna illegittima disparità di trattamento tra pensionato che percepisca modesto reddito da lavoro autonomo e pensionato che sia retribuito, altrettanto esiguamente, per lo svolgimento di lavoro subordinato, ma ha anche evidenziato il punto di sintesi dell'intervento normativo, funzionale a permettere un più veloce ricambio generazionale nel mondo del lavoro, accordando condizioni di favore per l'accesso alla pensione.

La Corte ha preso atto, infatti, dell'impossibilità di dare altra interpretazione della norma, proprio perchè la stessa vuole sancire la fuoriuscita dal mondo del lavoro di coloro cui è accordato il trattamento pensionistico in deroga (c.d. "quota 100") e ciò sarebbe evidentemente in contrasto con la possibilità che questi soggetti permangano, sia pure con ridotta occupazione e dunque ridotta retribuzione, nel detto mercato – così frustrando lo scopo di creazione di nuovi posti di lavoro.

Alle motivazioni di quella sentenza – chiare e sintetiche – pare sufficiente fare rinvio¹.

Qui basti osservare che, incontroverso il dato di fatto essenziale, ovvero la percezione di un reddito da lavoro subordinato², per quanto minimo, si determina *ipso facto* la condizione ostativa alla percezione del trattamento e la misura annuale è indicata dalla norma, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi della cumulabilità (*"La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui"*).

Solo questa interpretazione, del resto, permette un'efficace deterrenza rispetto alla violazione (bene potendo diversamente il pensionato di volta in volta valutare se rischiare l'indebito a fronte di una prospettiva di maggior guadagno, il che, di nuovo, si pone in contrasto con la *ratio* della norma e la sua stessa effettività).

Il richiamo alle suesposte pronunce, infine, ad avviso di questa Corte, dà adeguatamente conto della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'odierno appellante, peraltro, recentemente dichiarate "inammissibili", nel loro nucleo essenziale, dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 162/2025 (Deposito del 04/11/2025; Pubblicazione in G. U. 05/11/2025 n. 45).

La ricaduta dei suesposti principi in relazione alla fattispecie concreta, peraltro, non è inibita dal carattere elettivo in ambito sindacale della carica assunta dall'odierno appellante, posto che la stessa è comunque sfociata nella stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, pur sempre incidente nel mercato del lavoro. Alla luce delle suesposte considerazioni, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto



dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. Massimo Corbetti va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

A fronte della particolarità e complessità della questione giuridica esaminata su cui la giurisprudenza di merito non si è pronunciata in modo univoco (in senso favore alle tesi di parte appellante si vedano, fra le altre, Corte d'appello Brescia, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81 e Corte d'appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14), questa Corte ritiene che sussistano "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per compensa integralmente fra le parti le spese del grado.

Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello proposto dal sig. Massimo Corbetti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 05.03.2026

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli

Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini

